

fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18550 del 02/09/2014

Sospensione della procedura nelle more dell'ammissione del credito ex art. 101 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione - Accantonamento ex art. 113 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18550 del 02/09/2014

L'art. 101 legge fall., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. Ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, nè genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 legge fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18550 del 02/09/2014